

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"

Via Buongiovanni 84 - 80046 S. GIORGIO A CREMANO (NA)
Pbx 0817713823 - 0815747857 - Fax 0815747864
natf14000x@istruzione.it - natf14000x@pec.istruzione.it
www.itimedi.it - Cod. Meccan. NATF14000X



Specializzazioni **Elettrotecnica e Automazione - Informatica e telecomunicazioni**
e corsi serali **Grafica e comunicazione - Chimica, materiali e biotecnologie**

Distretto Scolastico N. 34
Codice Fiscale 80019760638

Specializzazioni:

Informatica

Elettrotecnica e Automazione, Elettromedicale

Distretto Scolastico N. 34
Codice Fiscale 80019760638
Cod. Meccan. NATF14000X

Regolamento generale d'istituto

Art. 1 Premessa

Il regolamento d'Istituto stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica sia per quanto riguarda l'organizzazione interna, sia nei rapporti con l'ambiente esterno. Il presente regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori.

Art. 2 Ingresso

L'ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Tuttavia può essere consentito anche nei dieci minuti successivi all'inizio delle lezioni, a discrezione del docente della prima ora purché non si tratti di ritardi abituali. Gli studenti si recheranno nelle aule seguendo le indicazioni del personale docente e non docente, evitando di sostare nell'atrio o nei corridoi dell'istituto dopo il suono della campana. Gli studenti entreranno dal cancello principale, che verrà chiuso alle 8,20.

Art. 3 Orario

L'orario delle lezioni è affisso all'albo della Scuola e dettato agli studenti in classe. Si invitano i genitori a prenderne visione. Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, saranno comunicate in precedenza agli studenti, annotate sul registro di classe e affisso all'albo o comunicate tramite sms.

In caso di imprevedibili variazioni di orario gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; gli studenti maggiorenni potranno lasciare l'Istituto previa richiesta scritta alla Presidenza. In entrambi i casi l'uscita anticipata sarà annotata sul giornale di classe e non sarà computata nel limite di cui all'art.7.

Art. 4 Lezioni

La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Ove però se ne verifichi la possibilità o il percorso formativo lo richieda, la classe potrà essere condotta fuori della Scuola sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, ecc. con la preventiva autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni o comunicazione alle famiglie per i maggiorenni. Nel caso in cui uno o più studenti non partecipino ad una visita didattica, si recheranno nella loro aula dove svolgeranno le regolari lezioni.

Art. 5 Assenze

Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto al rientro a scuola. Dopo cinque giorni di assenza

(comprese eventuali festività successive ad un giorno di assenza) gli studenti potranno essere riammessi in Istituto solo se muniti di certificato medico di guarigione e/o assenza di malattia contagiosa. La Segreteria della scuola, su indicazione del coordinatore del Consiglio di Classe, informerà le famiglie in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive che potranno avere una ricaduta negativa anche in ambito didattico-disciplinare. Si considera assenza giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro di classe, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell'Istituto.

Art. 6 Giustificazione delle assenze

La richiesta di giustificazione per l'assenza compiuta deve essere firmata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma, sul libretto che sarà consegnato all'atto dell'iscrizione; tale firma sarà stata precedentemente depositata in segreteria. Se lo studente è maggiorenne motiverà l'assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra e con espressa delega del genitore.

Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora. L'avvenuta giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti, sarà trascritta sul diario di classe. La giustificazione deve essere presentata al rientro in istituto il primo giorno dopo l'assenza. Se gli studenti ne sono privi, saranno comunque ammessi in classe. Nel caso in cui anche nel secondo giorno non sia presentata, lo studente sarà riammesso in classe con il visto della Vice Presidenza. Dal terzo giorno in poi se non sarà presentata la giustificazione, saranno convocati telefonicamente o per iscritto i genitori e lo studente sarà riammesso in classe con una ammonizione scritta, sul registro di classe, da parte della Dirigenza ed è comunque tenuto a giustificare.

Il libretto è valido solo per l'anno scolastico per cui è rilasciato. Sia in caso di esaurimento che di smarrimento, il secondo libretto dovrà essere ritirato dal genitore o da chi ne fa le veci, previo pagamento del costo vivo con conto corrente postale. In caso di esaurimento del libretto, a causa delle numerose assenze, il Consiglio di classe esaminerà la situazione dello studente.

Art. 7 Ritardi ed uscite anticipate

Per ritardi superiori a 10 minuti e fino alle 8,50 gli studenti saranno monitorati dal docente in servizio in quell'ora, che compilerà una scheda trimestrale di rilevamento, al terzo ritardo mensile, l'alunno sarà ammesso in classe previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato e solo se accompagnato da un genitore. Gli alunni che entreranno dopo le 8,50 saranno ammessi in classe solo da previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato.

Nell'attesa potranno sostare anche nell'atrio dell'istituto ma non nei corridoi dei piani superiori. Dell'ingresso in ritardo con permesso e dell'ora in cui è avvenuto, sarà fatta annotazione sul registro di classe.

Non sono ammessi ritardi nell'ultimo mese di lezione se non per casi eccezionali adeguatamente documentati, oppure valutati singolarmente dal dirigente o da un suo delegato.

Gli studenti che abitano fuori San Giorgio, all'inizio dell'anno potranno presentare alla Dirigenza, richiesta documentata di entrata posticipata. I vari casi saranno accuratamente vagliati e gli studenti potranno ottenere un permesso per l'intero anno, se dimostreranno l'impossibilità di giungere in tempo per l'orario di inizio, oppure potranno usufruire di un numero maggiore di permessi di ritardo. **Le uscite anticipate individuali devono essere autorizzate su apposito modulo** della dirigenza, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori.

I minorenni potranno, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale. **L'uscita eventualmente autorizzata dovrà essere annotata sul registro di classe.**

Nel corso dell'anno scolastico non si possono concedere più di 2 permessi di uscita al mese, oltre i quali potranno essere autorizzati solo casi eccezionali prospettati personalmente da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.

Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di lezione, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati e non prima delle 12,10

Qualora uno studente chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, ne

verrà data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevare. In caso di gravità sarà richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico.

In particolari occasioni, in cui si può verificare l'impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli studenti, il Dirigente o un suo delegato può consentire l'uscita anticipata degli studenti, se prelevati da un genitore o da un suo delegato.

Art. 8 Cambi di ora, intervalli, uscita dalle classi

Ai cambi d'ora l'alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine; agli studenti, in attesa del docente successivo, è richiesto di tenere un comportamento corretto ed è loro vietato **uscire dall'aula** e sostare nei corridoi. **E' severamente vietato uscire dall'aula e sostare nel corridoio nel cambio dell'ora.**

La sorveglianza spetta nei corridoi ed ambienti comuni al personale ausiliario e nelle classi ai docenti che effettueranno l'ora di lezione successiva.

Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli studenti attenderanno in classe il docente che dovrà accompagnarli. In caso di assenza del docente, l'ausiliario del piano dovrà avvertire i collaboratori del dirigente scolastico affinché provvedano alla sostituzione.

Durante le ore di lezione gli studenti e le studentesse possono uscire dalle classi **dopo le ore 10.00** non più di uno/una per volta con il permesso del docente. Per nessun motivo potranno lasciare l'Istituto durante l'orario delle lezioni o durante il cambio dell'ora.

Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno le classi ordinatamente soltanto dopo il suono della campana.

Art. 9 Diritto di assemblea

Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dal D.L.gvo 297/94, in quanto occasione di esercizio democratico dei propri diritti.

Assemblee degli studenti:

- È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore. È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli studenti della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente almeno 3 giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano dovranno essere di diverse materie con opportuna turnazione.
- È consentita un'assemblea d'Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell'assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato Studentesco, deve essere presentata al Dirigente almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l'ordine del giorno.
- Le assemblee durante l'anno scolastico saranno effettuate in diversi giorni della settimana.
- Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e autorizzati dal Consiglio d'Istituto.
- L'assemblea d'istituto si dà un regolamento che è inviato al Consiglio d'Istituto.

Assemblee dei genitori:

- Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d'Istituto.
- Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.
- L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I., il Dirigente autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe o dell'istituto.

Art. 10 Libertà di espressione, affissione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di manifestare il loro pensiero con le parole e gli scritti. Per manifesti, avvisi, ecc. possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l'affissione. Quanto esposto dovrà essere chiaramente sottoscritto e firmato.

Art. 11 Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d'istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

Art. 12 Biblioteca

L'istituto è dotato di una propria biblioteca, la cui gestione è affidata ad apposito docente. Le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 13 Diritti e doveri degli studenti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha diritto di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha, inoltre, diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.

Lo studente può intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.

Gli studenti scelgono autonomamente le attività aggiuntive offerte dalla scuola.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente favorevole alla crescita della loro personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative volte al recupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata strumentazione tecnica, assistenza psicologica.

Lo studente ha diritto a svolgere iniziative all'interno della scuola e ad utilizzarne i locali. In caso di provvedimenti disciplinari, gli studenti hanno il diritto di difendersi nell'ambito del Consiglio di Classe o attraverso gli Organi di Garanzia (v. art. 16).

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Gli studenti hanno il dovere di osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell'istituto e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate. Gli studenti sono tenuti ad informarsi e consentire la circolazione delle informazioni, a partecipare alla formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nella vita della comunità scolastica e durante l'effettuazione di visite didattiche o viaggi di istruzione.

Art. 14 Norme comportamentali

Ai sensi della legge 584 dell'11.11.1975 è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola.

Per ragioni di sicurezza è vietato a chiunque introdurre veicoli negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto. Durante le attività didattiche, per i docenti, gli studenti ed personale scolastico è vietato

l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici che devono essere sempre tenuti spenti e ben custoditi. È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge.

Art. 15 Sanzioni disciplinari

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici (vedi art. 18) o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamento Provvedimento Disciplinare

1. Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici:

Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato ai genitori tramite la presidenza.

2. Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze o ripetute, assenze ingiustificate e assenze di massa

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente)

3. Negligenza abituale.

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente)

4. Disturbo continuato alla lezione.

Convocazione dei genitori (preside o docente)

5. Uscita dalla classe non autorizzata.

Ammonizione scritta (preside o docente). In caso di recidiva sospensione fino a 5 giorni.

6. Uscita dall'Istituzione Scolastica non autorizzata

Ammonizione scritta. In caso di recidiva sospensione fino a 15 giorni.

7. Falsificazione firma dei genitori

Convocazione dei genitori (preside o docente) e ammonizione scritta. In caso di recidiva sospensione fino a 15 giorni.

8. Turbativa del regolare andamento delle lezioni

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità

9. Manipolazione del registro di classe o del registro del docente

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 15 giorni

10. Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 15 giorni

11. Appropriazione indebita.

Sospensione superiore a 15 giorni

12. Atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria.

Da sospensione fino al termine dell'anno scolastico a esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

13. Offese al decoro personale ed alle istituzioni

Sospensione superiore a 15 giorni.

14. Atti vandalici e danni delle strutture

Da sospensione fino al termine dell'anno scolastico a esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

15. Inosservanza ripetuta del regolamento d'Istituto

Sospensione fino a 15 giorni

16. Atti di bullismo

Richiamo verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione minima di 10 giorni

Nelle suddette sanzioni e per quanto non previsto, dal momento che non possono essere previsti ed elencati tutti i comportamenti possibili, occorrerà sempre ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Dal punto 1 al punto 9 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

Dal punto 1 al punto 10 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Classe. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Punto 11, 12 e 15 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di

recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Punto 12 e 14 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione è sempre prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Punto 12 e 14 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter)

In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili, ...). Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale. Per il provvedimento di sospensione di un giorno l'organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e dal coordinatore di classe; nel caso in cui il coordinatore coincida con il docente richiedente, quest'ultimo è sostituito dal docente della classe con il più alto numero di ore di insegnamento. Se la sospensione va da 2 a 15 giorni, allora l'Organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di classe.

Art. 16 Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Dirigente Scolastico, 2 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti dei genitori, 2 degli studenti, 2 rappresentante del personale ATA. I rappresentanti dei docenti vengono nominati dal Collegio dei Docenti, un rappresentante dei Genitori dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del biennio ed uno dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del triennio, i rappresentanti degli Studenti dall'Assemblea degli studenti, i rappresentanti del personale ATA dall'Assemblea del personale ATA.

I componenti durano in carica due anni. In caso di dimissione o trasferimento o uscita dall'Istituzione scolastica di un componente si procede alla sostituzione mediante surroga. Nel caso non sia possibile procedere alla surroga le competenti assemblee eleggeranno il proprio rappresentante che durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero organo di garanzia.

La riunione dell'organo di garanzia è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 2/3 (6 unità) dei suoi componenti. In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondato all'unità successiva (5 unità). Il Dirigente Scolastico

non può delegare ad altri la partecipazione all'organo di garanzia.

L'organo di garanzia, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono assunte con la maggioranza dei presenti. Gli astenuti non concorrono alla determinazione della maggioranza.

Sul ricorso l'organo di garanzia decide a maggioranza previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. È fatto salvo in ogni caso il diritto al ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

L'Organo di Garanzia Regionale si esprime entro 30 giorni.

Art. 17 Rapporti scuola-famiglie

I docenti curano i rapporti con i genitori dei propri studenti, secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio dei docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto. Tali criteri sono portati a conoscenza tramite circolari della Dirigenza e affissi all'albo della scuola e su scuola net area pubblica.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.

Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati, in caso di effettiva necessità e compatibilmente con gli impegni, è possibile per i genitori prendere appuntamento con il coordinatore del Consiglio di Classe o con un singolo docente in orari diversi da quelli stabiliti.

L'istituto adotta le modalità della suddivisione dell'anno scolastico deciso nel primo Collegio dei Docenti.

Art. 18 Modifiche del regolamento di istituto

Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, possono essere presentate dai docenti, dagli studenti e dai genitori all'apposita funzione strumentale o al dirigente scolastico attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'istituto.

Art. 19 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento generale d'istituto si rimanda alla normativa vigente in materia ed ai regolamenti attuativi specifici (palestre; laboratori; biblioteca; viaggi di istruzione; accesso al web; segreteria; codice deontologico dei docenti).